



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro
- div. VII -**

Via Fomovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 17 Luglio 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP.**, utile al fine dell'accesso al trattamento di **Cig in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"** e **ss.mm.ii.**

Sono presenti:

- per la **SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP** Polito Rosa, giusta delega agli atti del Ministero;
- per la **FILCAMS CGIL**, Naz.le Andrea Montagni;
- per la **FISASCAT CISL**, Naz.le Alfredo Magnifico;
- per **ITALIA LAVORO**, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la **SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP.** (d'ora in poi Società) con sede legale in Roma - inquadrata ai fini INPS nell'ambito del Terziario Settore Servizi - svolge attività di gestione mense scolastiche, occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo di n. 1800 dipendenti ai quali applica il CCNL per i dipendenti delle imprese del Turismo e dei Pubblici Esercizi e pertanto non destinataria di alcuno ammortizzatore sociale a regime;
- con nota del 20.05.2014 (Prot. n. 32/0010592/MA003.A001 del 23.05.2014) la Società ha richiesto un incontro in sede ministeriale per l'esperimento della fase di esame congiunto ai sensi dall'art. 2 del D.P.R. 218/2000 utile ai fini della concessione dello strumento di cui in epigrafe;
- questo Ministero, pertanto, con note del 13.06.2014 (Prot. n.32/0012212/MA003.A001) e del 14.07.2014 (Prot. n. 32/14325/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate dapprima per la riunione del 18.06.2014 poi rinviata, alle sedute del 02.07.2014, del 10.07.2014 ed infine all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha illustrato le causali alla base della richiesta di Cig in deroga riconducendole, nella sostanza, ad una riduzione delle prestazioni richieste dai vari committenti. La Società al fine di fronteggiare tale condizione ritiene indispensabile ricorrere alla cassa per un periodo che, auspicabilmente, dovrebbe portare fuori la Società stessa dalle necessità coperte da ammortizzatore sociale;
- in esito alla discussione su tali argomenti, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere ad un periodo di Cig in deroga, al fine di consentire alla Società di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali garantendo un sostegno al reddito ai lavoratori interessati.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 e 66 dispone che "... il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2," così come rifinanziato per l'annualità 2014 dal comma 183 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014)

ATTESA

L'emanazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla determinazione dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, previsto dall'art. 4, comma 2 del D.L. 21.05.2013, n.54 convertito con modificazioni, dalla Legge 18.07.2013, n.85.

La sottoscrizione dell'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per il 2014.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E ATTESO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (ex D.G. Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga - ai sensi della normativa suindicata - a decorrere dal 01.07.2014 e sino al 30.09.2014**, con riguardo ad un numero massimo di **45** lavoratori con le modalità di seguito specificate:

REGIONE LAZIO: Totale n. 31 lavoratori

- **n. 9 lavoratori (profili amministrativi)** di cui **n. 7 Full Time** e **n. 2 Part Time medio al 82,50%** saranno sospesi in cassa con una riduzione oraria media del 35% e punte massime che, nel rispetto della citata media, potranno raggiungere il 100% dell'orario di lavoro. Rotazione prevista;
- **n. 22 lavoratori (profili operativo/gestionali)** di cui **n. 18 Full Time** e **n. 4 Part Time medio al 75%** saranno sospesi in cassa a zero ore senza rotazione.

REGIONE PUGLIA: Totale n. 14 lavoratori

- **Sede di Taranto: n. 2 lavoratori (profili amministrativi)** entrambi Full Time saranno sospesi in cassa con una riduzione oraria media del 50% e punte massime che, nel rispetto della citata media, potranno raggiungere il 100% dell'orario di lavoro. Rotazione prevista; e **n. 3 lavoratori (profili operativi)** di cui **n. 2 Full Time** e **n. 1 Part Time al 75%** saranno sospesi in cassa a zero ore e senza rotazione;
- **Sede di Bari: n. 9 lavoratori (profili amministrativi)** tutti Full Time, **n. 1 lavoratore sarà sospeso a zero ore, mentre n. 8 lavoratori** saranno sospesi in cassa con una riduzione oraria media del 35% e punte massime che, nel rispetto della citata media, potranno raggiungere il 100% dell'orario di lavoro

N.B. Per i suddetti lavoratori, la Società dichiara che gli stessi hanno già fruito, nell'annualità 2013, di Cassa Integrazione guadagni in deroga, richiesta a livello regionale. Sarà cura della Società fornire, in sede di presentazione dell'istanza, il dato relativo nel dettaglio al singolo lavoratore interessato.

- La Società anticiperà il pagamento dell'integrazione salariale ai lavoratori alle normali scadenze di paga.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere



avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
- Le Parti concordano altresì di monitorare la gestione della cassa attraverso incontri territoriali periodici che verranno richiesti su istanza di parte.

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Puglia e Lazio ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92 e ss.mm.ii.


Roma 17.07.2014

Letto, confermato e sottoscritto.
SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP.

Le OO.SS.



Italia Lavoro



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

